

# STUDIO LEGALE PATRIZIA STRAFACE

## TRIBUNALE DI COSENZA

- Sezione lavoro -

### PROVVEDIMENTO D'URGENZA EX ART 700 C.P.C.

#### Proposto da

Sig.ra DENUNZIO BARBARA (cod. fisc. DNNBBR74E52F839Q), nata a Napoli (NA) il 12/05/1974 e residente a Rossano (CS), Via Iberia, snc, elettivamente domiciliata in Rossano (CS), Via B.Telesio n. 17, presso lo studio dell'avv. Patrizia Straface (cod. fisc. STRPRZ76R42C129W), che la rappresenta e difende in virtù di mandato steso in calce del presente atto, il quale difensore dichiara, ai sensi dell'art. 76, comma 2, c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax 0983.201568 o presso l'indirizzo di posta elettronica certificata [avvpatriziastraface@pec.giuffre.it](mailto:avvpatriziastraface@pec.giuffre.it)

**- ricorrente**

#### Contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma (RM), Viale Trastevere n. 76/A, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato di Catanzaro corrente in Catanzaro alla via G.B. Fiore.
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA**, in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Catanzaro Via Lungomare, 259, CF. 97036700793.
- **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA DI COSENZA**, in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Cosenza alla via XXIV Maggio.

**- resistenti**

nei confronti di

- **Tutti i docenti iscritti nella classe concorsuale della SCUOLA DELL'INFANZIA e della SCUOLA PRIMARIA, e nei corrispondenti elenchi di sostegno delle graduatorie ad esaurimento, valide per gli aa.ss. 2014-2017, di tutti i 101 Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia,**

## STUDIO LEGALE PATRIZIA STRAFACE

ossia di tutti i docenti che in virtù dell'inserimento "pleno iure" della ricorrente nella III fascia delle graduatorie dell'Ambito Territoriale della Provincia di Cosenza, validi per il triennio 2014/2017, classe concorsuale della SCUOLA DELL'INFANZIA e della SCUOLA PRIMARIA, e nei corrispondenti elenchi di sostegno, sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio della ricorrente;

- potenziali resistenti

### ESPOSIZIONE DEI FATTI ED ELEMENTI DI DIRITTO

La ricorrente Denunzio Barbara è docente precaria della scuola primaria, abilitata all'insegnamento per effetto del conseguimento del diploma magistrale presso il "Liceo Ginnasio Statale Raffaele Lombardi Satriani" di Cassano, nell'anno scolastico 1995/96, come da certificazione che si produce (all. 1),

Il diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 è a tutti gli effetti titolo abilitante ex lege.

Il suo valore abilitante è stato definitivamente affermato con il Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2014 (all. 2), pubblicato sulla GU n.111 del 15-5-2014, sulla base del parere 4929/2012 del Consiglio di Stato (all. 3), che ha riconosciuto illegittimo il D.M. n. 62 del 2011 nella parte in cui non parificava ai docenti abilitati coloro che hanno conseguito l'abilitazione magistrale entro l'a.s. 2001/02.

L'odierna istante era ed è, dunque, in possesso dei titoli per l'accesso alle c.d. "graduatorie permanenti" di cui all'art. 401 del Testo Unico in materia di istruzione (D.Lgs. 297/1994) novellato per effetto della Legge 124/1999, ed oggi, a seguito dell'art. 1 commi 605, lett. c) e 607, L. n. 296/2006, definite "graduatorie ad esaurimento" (GAE), del personale docente ed educativo della Provincia di Cosenza per incarichi e, dunque, nomine e sottoscrizioni di contratti a tempo determinato o indeterminato con il Ministero dell'Istruzione (MIUR) per la Provincia di Cosenza.

Detta graduatoria è unica, anche se regolata da scansioni temporali di vigenza dapprima biennali, e poi, triennali (ex art. 9, DL n. 70 del 2001, convertito, con modificazioni, nella L. n. 146 del 2011); infatti, nella disposizione citata di modifica dell'art. 1, comma 4, D.L. n. 97 del 2004, convertito,

## STUDIO LEGALE PATRIZIA STRAFACE

con modificazioni, nella L. 143 del 2004, è detto "aggiornamento" delle graduatorie, che quindi, sono le medesime, di cui alla cadenza oggi triennale.

Il Decreto Ministeriale n. 325/2014 del 1 aprile 2014 nel disporre l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo della scuola per il triennio 2014-2017, non ha però previsto la possibilità di inserimento in tali graduatorie dei docenti muniti, come la ricorrente, del diploma di maturità magistrale, continuando ad ignorarne la riconosciuta validità come titolo abilitante.

L'illegittimità della disposizione emerge anche alla luce dello stesso operato della Amministrazione resistente che, con lo stesso decreto, ha tuttavia consentito ai diplomati magistrali, con il titolo conseguito entro l'anno 2001/02, di accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, dove possono accedere esclusivamente i docenti abilitati. Il Ministero convenuto, sebbene il riconoscimento del titolo fosse già avvenuto prima dell'emanazione del D.M. n. 325/2014, ha singolarmente negato alla ricorrente la possibilità di iscriversi nelle GAE, cioè nelle graduatorie riservate ai docenti muniti di abilitazione e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato.

Ogni anno in base ai posti che si rendono disponibili sulle cattedre delle scuole statali, vengono attinti dalle graduatorie di merito (50%) e dalle graduatorie ad esaurimento (50%) i docenti per l'immissioni in ruolo, ovvero per la stipula di contratto a tempo indeterminato.

Con sentenza n. 01973 del 17 febbraio 2015 il Consiglio di Stato, sul presupposto che i diplomati magistrali erano in possesso del titolo abilitante, ha annullato il D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non consentiva ai docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02 l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento (all. 5).

Tale sentenza ha efficacia *erga omnes* in quanto il decreto impugnato è atto a contenuto generale ed inscindibile; l'annullamento ha quindi effetto anche nei confronti di coloro che non hanno preso parte al giudizio, posto che un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario a contenuto generale non può esistere per taluni e non esistere per altri.

Nonostante l'illegittima preclusione all'inserimento nella graduatoria ad esaurimento, in quanto la procedura telematica predisposta dal Ministero non consentiva la presentazione della domanda, la ricorrente, in data 7.10.2015 con Istanza notificata a mezzo Racc.A.R., diffidava l'Amministrazione

## STUDIO LEGALE PATRIZIA STRAFACE

Scolastica ad inserire il proprio nominativo nella terza fascia delle Graduatorie ad esaurimento o, in subordine in una fascia aggiuntiva alla stessa. (all. 6).

Nonostante la suddetta richiesta la Sig.ra Denunzio, pur avendo presentato la suddetta domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza, classe concorsuale della scuola dell'infanzia (AAAA) e della scuola primaria (EEEE), e pur avendo conseguito in data 16 marzo 1996 il diploma magistrale, non è stata inserita "*pleno iure*" nelle suddette graduatorie di terza fascia ad esaurimento, così come disposto con D.M. n. 325/2014 del 1 aprile 2014:

Difatti a fronte della domanda della ricorrente l'Amministrazione Scolastica rigettava la richiesta di inserimento ritenendo che solo i docenti destinatari di sentenza definitiva e/o ordinanza cautelare avessero il requisito per l'iscrizione nelle GAE.

La dichiarata inammissibilità della domanda ha comportato la negazione della possibilità, per la ricorrente, di essere individuata quale destinataria delle proposte di stipula di contratto a tempo determinato e a tempo indeterminato formulate per scorrimento della III fascia della graduatoria ad esaurimento della Provincia di Cosenza.

Il mancato inserimento della ricorrente nelle GAE è del tutto illegittimo e posto in aperta violazione di quanto previsto dalla vigente normativa legislativa e contrattuale.

Da ultimo, per come detto, non avendo sortito nessun effetto la missiva inviata in data 7.10.2015 (all. 9), non rimane all'odierna istante che ricorrere all'intestata giustizia al fine di veder tutelate le proprie ragioni.

### **Sul periculum in mora**

Come già precisato, nella fattispecie de qua, è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento dell'Amministrazione resistente che rivela apertamente l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile per l'odierna comparsa, in una situazione meritevole di tutela immediata.

L'urgenza del riconoscimento del diritto all'inserimento nella graduatoria ad esaurimento risiede nella maggiore possibilità di ottenere un incarico, anche di supplenza temporanea, con la

## STUDIO LEGALE PATRIZIA STRAFACE

conseguente attribuzione di un punteggio che permetta alla ricorrente di ottenere una più favorevole posizione in graduatoria.

È ancora, il comma 10, art. 8, del Disegno di Legge di riforma della scuola, attualmente al vaglio del Parlamento Italiano (Atto Camera n. 2994 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), prevede che a decorrere dal 1° settembre 2015 le graduatorie ad esaurimento “perdono efficacia, per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria, ai fini dell’assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata”.

Alla luce del disposto normativo, la ricorrente non ha la possibilità di attendere l’apertura della prossima fase di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, prevista per l’anno 2017, per richiedere l’inserimento nelle stesse: in quanto a quella data le suddette graduatorie potrebbero non essere più attive, con conseguente grave nocumento alle possibilità lavorative della stessa.

La proposizione di una azione ordinaria determinerebbe un pregiudizio irreparabile con un evidente perdita di quella che potrebbe essere l’ultima *chances* per ottenere l’agognato posto di lavoro, lasciando la ricorrente in uno stato di precariato permanente.

Nella successiva causa di merito, pertanto, si agirà per ottenere una sentenza che, previa conferma del provvedimento cautelare disposto anche *inasdita altera parte* per i motivi esposti in precedenza, e previo accertamento della ricorrente al riconoscimento dell’inserimento in graduatoria, ordini alla P.A. di emanare gli atti necessari all’inserimento come sopra individuato, oltre al risarcimento di tutti i danni, patrimoniale e non, *patiti e patendi* dalla odierna istante a causa ed in conseguenza dell’esclusione dalle GAE.

Il presente ricorso è assistito dal *fimus boni iuris*, il Consiglio di Stato ha infatti annullato “il decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito ai docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale entro l’anno scolastico 2001/2002, l’iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento”, nonché, per le ragioni sopra esposte, dall’ulteriore requisito del pericolo che l’attesa per la pronuncia nel giudizio ordinario danneggi la lavoratrice in modo grave e, soprattutto, irreparabile.

Nelle more del processo ordinario potrebbero sopraggiungere eventi tali da nuocere al corretto aggiornamento delle graduatorie per il corrente anno scolastico. Si ponga pure in luce che l’esclusione dalle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo presso il Miur di

# STUDIO LEGALE PATRIZIA STRAFACE

Cosenza determinerebbe la perdita dei punti necessari per l'utile collocazione nei successivi concorsi pubblici.

Viene in questo caso in questione la conformità alla legge degli atti di gestione della graduatoria utile per le eventuali assunzioni. Tali atti sono adottati dall'Amministrazione con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privati, ai sensi dell'art. 5, comma secondo, D.Lgs. 165/2001. Accertato il diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento per il triennio 2014/2017, risulta fondata la richiesta della ricorrente di ottenere dal Giudice una pronuncia che vincoli le amministrazioni convenute a provvedere con urgenza in conformità.

Tutto ciò premesso la ricorrente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,

## RICORRE

All'Ill.mo Giudice del Tribunale Civile di Cosenza, Sezione Lavoro, affinché ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 bis e 700 c.p.c., Voglia emettere, con *decreto inaudita altera parte* o, in subordine, fissata l'udienza per la comparizione delle parti, i provvedimenti d'urgenza che verranno ritenuti idonei ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione nel merito nell'interesse della ricorrente, indi accogliere le seguenti

## CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza:

1) rilevata l'esistenza dei presupposti e delle condizioni di fondatezza dell'azione cautelare relativamente al richiesto requisito del *periculum in mora* nonché degli elementi di diritto sopra esposti, in accoglimento della domanda d'urgenza, ordinare all'amministrazione resistente di inserire immediatamente la parte ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento (III Fascia) del personale docente ed educativo nell'Ambito Territoriale della Provincia di Cosenza e nei corrispondenti elenchi del sostegno, per la classe concorsuale scuola dell'infanzia e primaria, per il triennio 2014/2017 (o in quella meglio vista), nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge, previa disapplicazione degli atti amministrativi di esclusione aventi ad oggetto il diritto negato della parte ricorrente, e di ogni altro provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente in danno della parte ricorrente, perché illegittimi e in contrasto con la vigente normativa di legge e di contratto.

## STUDIO LEGALE PATRIZIA STRAFACE

2) in ogni caso, in via ulteriormente gradata, adottare tutti quei provvedimenti che verranno ritenuti idonei ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione nel merito nell'interesse della ricorrente;

3) con riserva di agire anche con separato giudizio e nella successiva fase di merito per la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente;

4) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge, in solido, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

\*\*\*\*\*

### ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità. Nel caso de quo, il ricorso ha ad oggetto il diritto all'inserimento della parte istante nelle vigenti graduatorie ad esaurimento provinciali, classe di concorso scuola per l'infanzia e scuola primaria, valide per il triennio 2014/2017.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi. Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nella detta GAE, non noti alla parte ricorrente.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet della Amministrazione locale di competenza.

## STUDIO LEGALE PATRIZIA STRAFACE

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle GAE, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano. Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

### FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione de presente ricorso:

- a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;
- b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Ufficio XVIII - Ambito Territoriale della Provincia di Cosenza, con sede in Cosenza alla Via XXIV Maggio, mediante la pubblicazione sui siti istituzionali [www.miur.it](http://www.miur.it); [www.istruzione.calabria.it](http://www.istruzione.calabria.it); [www.csa.cs.it](http://www.csa.cs.it) o altro meglio individuato.

Si offrono in comunicazione mediante deposito in cancelleria i seguenti documenti:

1. Copia diploma magistrale della ricorrente;
3. Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2014;
4. Parere 4929/2012 del Consiglio di Stato;
5. Sentenza Consiglio di Stato n. 01973/2015;



## STUDIO LEGALE PATRIZIA STRAFACE

6. Missiva ricorrente del 7.10.2015 di richiesta inserimento GAE;

7. Lettera ATP Cosenza del 20.10.2015 Prot. Nr. 8757.

In via istruttoria si chiede ordinare all'Amministrazione convenuta l'esibizione e la produzione in giudizio l'elenco GAE per cui è causa e quello aggiornato in vigore, ai fini della esatta individuazione della posizione/punteggio utile per l'inserimento della parte ricorrente, ovvero ogni altro documento e/o atto amministrativo conseguente e presupposto, utile ai fini del decidere, nonché la produzione dell'elenco nominativo di eventuali controinteressati ai fini della eventuale integrazione del contraddittorio.

Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre e con ogni ulteriore riserva.

### Dichiarazione ai fini del contributo unificato

Ai sensi e per l'effetto dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche ed integrazioni, si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminato ed il relativo contributo unificato è pari ad € 259,00.

Si dichiara che il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi è pari ad € 9330,96.

Rossano, 18 novembre 2015

Avv. Patrizia Straface

**TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA**  
**SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO**  
**IL GIUDICE DEL LAVORO**

**Letto** il ricorso ex art. 700 cpc ;

rilevato altresì che non può essere accolta la richiesta di autorizzazione alla notifica ai sensi dell'art. 151 cpc perché la situazione di fatto prospettata dall'attore (il gran numero di destinatari) non rientra nella fattispecie di cui all'art. 151 cpc ma , eventualmente, in quella di cui all'art. 150 cpc , disposizione questa che attribuisce il provvedimento al capo dell'ufficio

**FISSA** per la comparizione delle parti e la discussione del ricorso d'urgenza l'udienza del 18.1.2016

dispone che copia del ricorso e del presente decreto siano notificati dal ricorrente alla controparte entro il 28.12.2015.

Cosenza, addì, 2.12.2015

IL GIUDICE DEL LAVORO



IL GIUDICE  
D. Scudato

TRIBUNALE DI COSENZA

Deposita in cartella

oggi 9/12/2015

Handwritten signature in red ink, likely of the judge D. Scudato.



# Tribunale di Cosenza

Cancelleria Volontaria Giurisdizione

cron. n. \_\_\_\_\_

Il Presidente del Tribunale, Dott.ssa Maria Luisa Mingrone, nel procedimento iscritto al n. 2052/15 R.G.V.G. ha emesso il seguente

## DECRETO

-Letto ed esaminato il ricorso depositato in data 17.12.2015 dall'Avv.to Patrizia Straface, nella sua qualità di procuratore e difensore della Sig.ra Denunzio Barbara, con il quale chiede di essere autorizzato alla notificazione per pubblici proclami ai sensi e per gli effetti dell'articolo 150 C.P.C., del ricorso iscritto al n. 4994/15 RGN Sez Lavoro-Tribunale di Cosenza, nei confronti dei controinteressati;

-preso atto del parere favorevole espresso dal P.M. in sede in data \_\_\_\_\_;

-ritenuto che, nella specie, sussistono le condizioni e i presupposti per concedere l'autorizzazione della notificazione per pubblici proclami, essendo sommamente difficile eseguire la notificazione nei modi ordinari, per il rilevante ed imprecisato numero degli eredi destinatari sconosciuti e per l'impossibilità di reperire gli indirizzi per la difficoltà di identificazione dei medesimi;

-visto l'articolo 150 del C.P.C.;

-verificata la sussistenza dei requisiti di legge;

P.Q.M.

-Autorizza la notificazione dell'atto di citazione per pubblici proclami, mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e per una volta sul Giornale La Gazzetta del SUD (prov. Cosenza), nonché su sito istituzionale dell'Amministrazione scolastica indicata in ricorso.

Cosenza, li 21.1.2016

Il Presidente del Tribunale  
Dott.ssa Maria Luisa Mingrone

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

Depositato in cancelleria

22-01-2016

espl. \_\_\_\_\_

## **STUDIO LEGALE PATRIZIA STRAFACE**

Alla prima udienza di comparizione si costituiva l'Amministrazione Scolastica convenuta e il giudice rinviava per la comparizione delle parti all'udienza del 7.3.2016

Avv. Patrizia Straface

